NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16-QUATER DELLE LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 12

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneita', sono attribuiti, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Anni Parametro di permanenza Stipendio nella classe dal 1 dicembre 1972 di stipendio

615 - 4.520.250 560 2 4.116.000 530 3 3.895.500 500 3 3.675.000 (1) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 187.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, non più in vigore dal 13 luglio 1980 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Legge 10 dicembre 1973, n. 804
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziche' dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianita' nel grado. Dal compimento della predetta anzianita' di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-dell-articolo-16-quater-delle-legge-18-marzo/art-12-articolo-soppresso-dalla-l-11-luglio-1980-n-312/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it